



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS – giudizio rescindente – giudizio rescissorio

Descrizione

Anche nella giustizia sportiva la revocazione è un *extraordinarium auxilium* previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi (ordinari) di impugnazione. In sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 43/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sferrazza

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0043/CFA del 16 gennaio 2020 – (F.C. Union Pro 1928 ssdarl/ ASD VITTORIO FALMEC S.M. COLLE) n. 72/2019 – 2020 Registro Reclami